



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2280 del 25 febbraio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 4 febbraio 2020, in relazione al ricorso n. 3618, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento agli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di acquisto e della omessa rilevazione dell'inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver trasmesso un reclamo in data 1° ottobre 2018, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del giorno 10 dello stesso mese in maniera non giudicata

soddisfacente, i ricorrenti, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si sono rivolti all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

I ricorrenti – che sono legati tra loro da rapporto coniugale e che sono cointestatari di un deposito titoli presso il resistente - espongono di aver eseguito negli anni 2008 e 2009, «*dietro espressa raccomandazione dell'intermediario*», una serie di operazioni di investimento in azioni emesse da quest'ultimo, per un controvalore complessivo pari a € 24.389,40, risultando così, alla data del ricorso, titolari congiuntamente di n. 3.034 azioni (di cui n. 1.133 di pertinenza del ricorrente e n. 1.901 della moglie, cointestataria del *dossier*).

I ricorrenti, oltre a lamentare la nullità delle operazioni perché a loro dire disposte senza che tra le parti fosse stato stipulato un contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, si dolgono, in ogni caso, dell'inadempimento dell'intermediario agli obblighi che caratterizzano il rapporto. In particolare, i ricorrenti si dolgono: (i) dell'inadempimento agli obblighi di corretta informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari, e sul loro grado di rischio derivante, segnatamente, dalla loro natura illiquida; (ii) dell'inadempimento agli obblighi di corretta esecuzione degli ordini di vendita delle azioni in portafoglio, che sono rimasti inevasi; (iii) del non corretto svolgimento delle attività di profilatura.

Sulla base di quanto esposto i ricorrenti concludono chiedendo al Collegio, previa declaratoria di nullità e/o annullamento dei contratti di acquisto degli strumenti finanziari, di dichiarare l'intermediario tenuto alla restituzione del capitale investito, ovvero, in subordine al risarcimento dei danni, quantificati nella medesima misura.

3. L'intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente premette una breve ricostruzione dello sviluppo della relazione contrattuale in termini peraltro sostanzialmente coincidenti con quelli esposti nel ricorso. Anche il resistente segnala, infatti, che i ricorrenti «*sono titolari di dossier titoli nr. [...] acceso nel 2008 e poi aggiornato nel 2018*», e che «*entrambi risultano soci della Banca dal 2009*», indicando le operazioni d'investimento che hanno

portato il ricorrente a detenere n. 1.133 azioni e la moglie, cointestataria del dossier, n. 1.901 azioni.

Il resistente contesta tutti gli addebiti avanzati nei propri confronti. Dopo aver sottolineato che i ricorrenti hanno regolarmente sottoscritto il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, l'intermediario si sofferma sulle contestazioni riguardanti l'inadempimento degli obblighi informativi. Al riguardo il resistente sostiene che i ricorrenti erano perfettamente a conoscenza della tipologia dell'investimento sottoscritto, e di non aver contravvenuto alle disposizioni impartite dalla Comunicazione Consob per l'ipotesi di collocamento e distribuzione di prodotti illiquidi, giacché i propri titoli non erano classificati come tali al momento degli acquisti per cui è controversia.

Per quel che concerne le contestazioni di inadempimento nell'esecuzione degli ordini di vendita, il resistente osserva che gli stessi sono stati correttamente e tempestivamente eseguiti e che la circostanza che gli stessi non abbiano avuto buon fine è dipesa dalla carenza di domanda rispetto all'offerta.

4. Sia i ricorrenti che il resistente si sono avvalsi della facoltà di presentare deduzioni integrative e repliche ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6, Regolamento ACF, entrambe le parti senza peraltro aggiungere sostanziali elementi di novità al dibattito.

DIRITTO

1. In ossequio al principio della ragione più liquida, deve esaminarsi per prima la doglianza dei ricorrenti riguardante il mancato assolvimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi di informazione precontrattuale sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di investimento, e in particolare in relazione alla loro natura illiquida.

2. Nel caso di specie non è, per vero, controverso che il resistente non abbia reso le informazioni prescritte dalla Comunicazione CONSOB del 3 marzo 2009 per l'ipotesi di distribuzione e collocamento di strumenti finanziari illiquidi.

L'argomento evocato dall'intermediario è, infatti, consistito nel negare che tale caratteristica dovesse essere riconosciuta alle proprie azioni negli anni in cui sono

state compiute le operazioni di investimento. Ebbene, come questo Collegio ha avuto oramai più volte modo di precisare, se è vero che la liquidità (così come per converso l'illiquidità) di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, vero è anche – in ossequio al principio di maggiore vicinanza alla prova – che costituisce preciso onere dell'intermediario fornire la dimostrazione del fatto che alla data dell'operazione di investimento contestata esisteva la asserita condizione di liquidità.

Poiché nel caso di specie l'intermediario – per giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del 3 marzo 2009 – si è limitato ad allegare genericamente che al momento degli investimenti per cui è controversia le proprie azioni sarebbero state “*classificate*” come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell'effettivo loro grado di liquidità a quella data, deve ritenersi accertato l'inadempimento del resistente a propri specifici obblighi di informazione (cfr. in questo stesso senso, tra le tante, la decisione n. 380 del 13 aprile 2018).

3. Accertato l'inadempimento, e ritenuto che le omissioni informative abbiano avuto una decisiva incidenza causale nelle scelte di investimento – potendo ragionevolmente affermarsi, in ossequio al principio del “*più probabile che non*”, che se i ricorrenti fossero stati resi edotti della illiquidità degli strumenti in questione certamente non avrebbero eseguito gli investimenti per cui è controversia – occorre procedere alla liquidazione del danno.

Nel caso di specie possono trovare applicazione i principi di recente elaborati dal Collegio in relazione a controversie analoghe che hanno coinvolto l'intermediario (cfr. decisione n. 2151 del 17 gennaio 2020). In particolare, la circostanza che con provvedimento del 13 dicembre u.s., la Banca d'Italia abbia aperto nei confronti dell'intermediario la procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70 TUB in ragione delle gravi perdite patrimoniali registrate, e che la CONSOB, con la delibera 21190 del 17 dicembre 2019, abbia disposto la sospensione temporanea delle negoziazioni su tutti i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani di titoli emessi o garantiti dall'intermediario, consentono di liquidare il danno in misura pari al capitale complessivamente investito, nulla

potendo detrarsi per il fatto della perdurante presenza in portafoglio delle azioni, il cui valore in pendenza di tale situazione i ricorrenti non possono in alcun modo monetizzare.

4. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il risarcimento del danno deve essere liquidato nella misura complessiva di € 24.389,40 (di cui € 9.132,00 a favore del ricorrente, ed € 15.257,40 a favore della cointestataria).

A tale importo deve aggiungersi la somma di € 2.999,91 dovuta a titolo di rivalutazione monetaria (di cui € 1.123,66 a favore del ricorrente ed € 1.876,67 a favore della cointestataria).

PQM

In accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere ai ricorrenti la somma complessiva di € 27.389,31 (di cui € 10.255,56 al ricorrente ed € 17.133,65 alla cointestataria) per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi